

Settimana Europea sulla sicurezza: rumore "sorvegliato speciale"

La Settimana europea 2005 è concentrata sul tema della riduzione dei rischi associati al rumore sul luogo di lavoro. Tale campagna, con il sostegno di tutti gli stati membri, dei Paesi candidati, della Commissione Europea e del Parlamento come pure dei sindacati e delle associazioni imprenditoriali, è divenuta l'evento più esteso in Europa che affronta i temi della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro ed è rivolta alle persone all'interno di organizzazioni, società e imprese di qualsiasi dimensione e di qualsiasi settore.

La campagna culmina nella Settimana dal 24 al 28 ottobre 2005, ma altre iniziative sono in programma anche in date successive: Confindustria Bergamo insieme all'ASL e agli Ospedali Riuniti organizzerà il 29 novembre nella nuova sala Giunta (ore 14,30) un convegno sulle vibrazioni in ambiente di lavoro. I sindacati Cgil, Cisl e Uil organizzeranno il 7 novembre alla Borsa Merci un convegno sulla sicurezza nel mondo del lavoro che cambia, con particolare attenzione all'immigrazione, agli appalti e ai lavori temporanei.

La Settimana europea è coordinata dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, con sede a Bilbao, e si svolge nei 25 Stati Membri dell'UE e dell'EFTA e oltre. L'Agenzia è l'organismo dell'Unione Europea responsabile dell'informazione sulla sicurezza e la salute sul lavoro.

Nell'ambito della Settimana, l'Agenzia svolge anche un programma di premiazione delle buone pratiche che offre un riconoscimento alle società ed organizzazioni che hanno contribuito in modo notevole e innovativo alla riduzione dei rischi associati al rumore sul luogo di lavoro. La premiazione di terra nel mese di marzo 2006 a Bilbao, in oc-



casione della cerimonia di chiusura della Settimana europea di quest'anno.

Le ultime cinque edizioni della Settimana europea hanno visto migliaia di attività in tutta Europa, che hanno dimostrato l'importanza delle misure preventive nel risolvere i problemi delle patologie muscoloscheletriche, degli infortuni, dello stress connessi con l'attività lavorativa, dell'utilizzo delle sostanze pericolose e della riduzione dei rischi nel settore delle costruzioni durante l'attività lavorativa. Numerose organizzazioni hanno avviato forme di collaborazione per svolgere attività comuni.

Il tema dei danni da rumore è di grande rilevanza, anche se a volte sottostimato: si calcola che quasi un lavoratore su quattro nell'UE sia esposto sul lavoro a livelli sonori elevati e persistenti che possono mettere a rischio la sua salute. Le normative si stanno adeguando alle nuove conoscenze ed entro il prossimo febbraio tutti gli Stati membri dovranno adottare la direttiva UE 2003 che impone nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza per quanto attiene il rumore sul lavoro.

Un notiziario più ricco grazie al contributo di tutti

Lavoraresicuri prosegue il suo cammino e punta a diventare sempre più uno strumento di confronto e di dialogo nelle aziende.

Ricordiamo che sono graditi commenti, suggerimenti, segnalazioni di iniziative aziendali oppure di particolari problemi. Invitiamo in particolare i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ed i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle aziende industriali ad esprimere pareri, interpretazioni, commenti, richieste di chiarimenti per fare in modo che la rivista diventi sempre più uno strumento utile a chi opera per la sicurezza.

Ricordiamo i nostri indirizzi: Lavoraresicuri@virgilio.it, ferdinando.piccinini@cisl-bergamo.it, cicerone@feneal.it, marcello.gibellini@bg.lomb.cgil.it, rossana_pecchi@unindustria.bg.it.

Lavoraresicuri viene inviato per posta direttamente nelle aziende. Chi è interessato può richiederlo a Confindustria Bergamo, oppure nelle sedi sindacali. È inoltre visibile sul sito Internet www.unindustria.bg.it (alla voce pubblicazioni).

Progetto Observer per ridurre i quasi incidenti

L'industria chimica si fa promotrice di una nuova azione, rivolta a tutto il mondo delle imprese nel suo insieme, per la prevenzione degli incidenti. Il "Progetto Observer" lanciato dall'ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) insieme con Federchimica, CILEA (Consorzio Interuniversitario Lombardo per l'elaborazione automatica), Stazione Sperimentale per i Combustibili e Università degli Studi di Bergamo, e che coinvolge anche Confindustria Bergamo, ha l'obiettivo di creare una banca dati nazionale sugli incidenti mancati. Si intende così mettere a punto una metodologia che individui le misure tecniche e gestionali da adottare per evitare il ripetersi di tali eventi e per impedirne l'evoluzione in un possibile incidente rilevante.

Al progetto stanno progressivamente aderendo altre associazioni territoriali e di settore del sistema Confindustriale e altre istituzioni pubbliche interessate (quali ad esempio l'Associazione Italiana di Ingegneria Chimica - AIDIC - www.aidic.it).

Non ci si limiterà, tuttavia, alla registrazione degli eventi. Il Progetto Observer ha previsto infatti anche la costituzione di un Comitato di redazione con l'obiettivo di analizzare i singoli casi di quasi incidente e di elaborare periodicamente delle note sugli

eventi più significativi che verranno pubblicati su riviste specializzate quali i "Quaderni ISPESL", "La Rivista dei Combustibili" della Stazione Sperimentale dei Combustibili e l'"Informatore AIAS".



Il Progetto Observer è studiato per assicurare i massimi livelli di riservatezza e confidenzialità e permettere l'immissione dei dati senza timore di penalizzazioni. Tutti i dati inseriti sono anonimi; inoltre l'indicazione geografi-

ca degli eventi rimane stemperata, in fase di consultazione, nelle tre macroaree Nord, Centro, Sud. Il sistema informativo resta di proprietà esclusiva dei soggetti che lo alimentano e ne beneficiano.

Il sistema informativo si articola in due parti: una parte di inserimento dati relativi a quasi incidenti e una parte di accesso alla banca dati e sua consultazione. Una volta accreditato, il Compilatore può interagire con il Sistema Informativo sia in fase di inserimento dati, sia in fase di consultazione.

Il Progetto Observer, visibile sul sito www.progetto-observer.it, prevede anche la possibilità di servirsi di un avanzato motore di ricerca che permette l'individuazione mirata dei quasi incidenti per caratteristiche dell'evento (tipologia, sostanze coinvolte, area interessata, etc.).

L'iniziativa è stata presentata nelle settimane scorse a Confindustria Bergamo nell'ambito di un seminario al quale hanno partecipato anche Gianbattista Locatelli, della Fillea-Cgil, in rappresentanza dei sindacati, e Bruno Pesenti, dell'Asl di Bergamo. Da

parte di entrambi è venuto l'appoggio al progetto, ma anche l'invito alla massima diffusione dei dati, pur nel rispetto della privacy, in modo da poter mettere a punto azioni veramente efficaci.

Novità sulle attrezzature di lavoro

La Legge Comunitaria 2004 ha introdotto nel nostro ordinamento importanti modifiche sui requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31.12.1996.

Le nuove disposizioni derivano dall'esecuzione della sentenza del 10 aprile 2003 della Corte di giustizia dell'Unione europea con la quale il nostro Paese è stato condannato per non aver adottato le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per recepire nell'ordinamento giuridico interno taluni requisiti minimi vincolanti della direttiva del Consiglio 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. Si tratta in particolare delle seguenti prescrizioni di sicurezza:

- 1) La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro. La misura di sicurezza si riferisce ad attrezzature di lavoro la cui messa in moto o arresto da un posto di comando principale, senza permettere l'accertamento dell'assenza di persone nelle zone pericolose di azione dell'attrezzatura o degli organi lavoratori della stessa, può provocare un rischio per la sicurezza degli operatori.
- 2) La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamen-

to di un'attrezzatura (velocità, pressione, ecc.), devono poter essere effettuati soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun pericolo per l'operatore esposto. In altri termini, il riavvio della macchina, salvo che la rimessa in moto non comporti pericoli per gli operatori esposti, non può essere automatico una volta rimossa la causa che ha determinato l'arresto stesso, ma deve avere natura di volontarietà da parte dell'operatore addetto al comando. La prescrizione comunitaria interviene anche sui comandi relativi a possibili cambiamenti di velocità o di pressione, che costituiscano una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento, estendendo anche a questi la disciplina relativa al riavvio della macchina.

- 3) L'ordine di arresto dell'attrezzatura deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta. Pertanto l'azionamento del dispositivo di arresto dell'attrezzatura deve interrompere il movimento della macchina o comunque dei suoi organi lavoratori pericolosi, mentre l'azionamento del comando di rimessa in moto dell'attrezzatura non deve produrre effetti

se non nel caso in cui sia stato rimosso l'ordine di arresto.

La seconda parte della prescrizione impone che all'arresto dell'attrezzatura venga interrotta l'alimentazione degli azionatori.

- 4) Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:

- a) devono essere di costruzione robusta;
- b) non devono provocare rischi supplementari;
- c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
- d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
- e) non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro.

Gli adeguamenti delle attrezzature di lavoro richiesti dovranno essere effettuati, ove necessari, entro il 12 novembre 2005 e, nel frattempo il datore di lavoro dovrà adottare misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

Le eventuali modifiche costruttive apportate alle macchine per allinearle alle nuove disposizioni non configurano comunque immisione sul mercato ai sensi D.P.R. n. 459/1996 (recepimento della "direttiva macchine"): pertanto le attrezzature di lavoro, se modificate, non saranno soggette alle procedure di attestazione della conformità previste (marcatura CE).

Piccolo vademecum su alcuni obblighi

1 - La sicurezza dei lavori in quota

Il 19 luglio 2005 sono entrate in vigore le disposizioni del decreto n. 235/03, che fissa i requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro durante l'esecuzione di lavori in quota, vale a dire le attività che espongono i lavoratori al rischio di caduta da una altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.

Le disposizioni principali del provvedimento, che due anni fa ha modificato il decreto n. 626/94, riguardano:

- obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota. Tra le varie disposizioni, segnaliamo gli obblighi di individuare misure atte a minimizzare i rischi insiti nelle attrezzature, prevedendo, se necessario, l'installazione di dispositivi contro le cadute e di consentire l'esecuzione dei lavori in quota solo se le condizioni meteorologiche non mettano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- obblighi relativi all'impiego di scale a pioli, riguardanti indicazioni tecniche finalizzate ad assicurare che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantirne la stabilità durante l'impiego;

- obblighi relativi all'impiego dei ponteggi: il datore di lavoro, salvo eccezioni, deve procedere alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità del ponteggio e, a mezzo di persona competente, un piano di montaggio, uso e smontaggio, che va messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. Questi soggetti devono aver ricevuto una formazione teorico-pratica adeguata e mirata alle operazioni da effettuare (es. misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti, comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio). I lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto hanno svolto da due anni l'attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi (per i preposti il termine è di tre anni), devono partecipare ai corsi entro i due anni successivi;

- obblighi concernenti l'impiego di sistemi d'accesso e posizionamento mediante funi: sono previste, salvo eccezioni, due funi (fune di lavoro e fune di sicurezza, collegata all'imbracatura di sostegno) e la definizione di un programma, disponibile presso i luoghi di



lavoro, che definisce procedure operative, di sicurezza e di emergenza. Gli operatori devono anche in questo caso essere adeguatamente formati mediante corsi teorico-pratici.

2 - Porte antincendio resistenti al fuoco

Per mettere in commercio porte resistenti al fuoco occorre la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto di omologazione della porta;
- b) dichiarazione di conformità alla porta omologata;
- c) libretto di installazione, uso e manutenzione.

- L'installatore è tenuto a redigere, a propria firma, la dichiarazione di corretta posa in opera.

- L'utilizzatore è soggetto all'obbligo di mantenimento in efficienza seguendo le indicazioni fornite dal libretto di cui al precedente punto c)

3 - Dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo

Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo, quando ne sia prevista l'installazione da parte dei Vigili del Fuoco, devono essere muniti di marca-

tura CE e devono rispettare i seguenti requisiti:

- Il produttore dei dispositivi dovrà fornire le istruzioni per la scelta in relazione all'impiego per l'installazione e la manutenzione.

- L'installatore dovrà eseguire l'opera osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore e redigere, sottoscrivere e consegnare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni precedenti.

- Il titolare dell'attività dovrà conservare la dichiarazione di corretta installazione ed effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso ed annotare le operazioni di manutenzione e controllo sull'apposito registro.

- I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività in oggetto devono essere sostituiti a cura del titolare in caso di:

- rottura del dispositivo, realizzazione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo;
- entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (16/02/2005).

La manutenzione dei dispositivi dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria.

Polveri di legno duro. Le misure di tutela previste dalle "Linee guide del coordinamento per la sicurezza sul lavoro delle regioni e delle province autonome"

I D.Lgs. n° 66 del 25 febbraio 2000 ha introdotto alcuni cambiamenti al titolo VII del D.Lgs. 626/94 "Protezione da agenti cancerogeni e mutageni": uno dei principali riguarda l'inserimento tra le lavorazioni a rischio cancerogeno del "lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro".

Il Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni ha poi elaborato delle Linee Guida con l'obiettivo di fornire ai soggetti interessati (datori di lavoro, lavoratori, RLS, RSPP, Medici Competenti, ecc.) elementi utili per un'efficace applicazione del Decreto.

Le indicazioni normative per una tutela specifica dei lavoratori di questo settore scaturiscono dai numerosi studi epidemiologici condotti in passato e che hanno messo in evidenza un eccesso di tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali di origine epiteliale nei falegnami. Infatti fra i falegnami sono stati riscontrati tra i 5 e i 9 casi di neoplasie di questo tipo ogni 10.000 lavoratori a fronte del riscontro di 1 caso ogni 1.000.000 persone tra la popolazione generale.

Tale eccesso di rischio è attribuito all'inhalazione di polveri di legno duro, anche se la sostanza specifica implicata nella can-

cerogenesi non è stata ancora identificata (si ipotizza che possa trattarsi dei vari tannini presenti in questi tipi di legno).

I legni sono classificati in vari modi, in linea generale i "legni duri" sono rappresentati dalle latifoglie (quercia, pioppo, frassino, ecc.) ed i "legni teneri" dalle conifere (abete, pino, ecc.).

Con il D.Lg. 66/00 viene prescritta a carico del datore di lavoro l'adozione di una serie di misure di tutela in relazione alla presenza di esposizioni professionali alle polveri di legno duro, fissandone il valore limite a 5 mg/mc.

Le misure principali consistono in:

- Adozione di soluzioni di bonifica idonee e consolidate tecnicamente (aspirazioni localizzate) con aspirazione alla fonte senza ricircolo.
- Regolare e sistematica pulizia dei locali, delle attrezzature e degli impianti, adottando sistemi in aspirazione (evitando quindi l'uso dell'aria compressa).
- Valutazione dell'esposizione residua con l'effettuazione di un'indagine ambientale per misurare la concentrazione di polveri di legno presenti nell'ambiente di lavoro.
- Riesame ed integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi con considerazioni sulla cancerogenicità delle polveri di legno duro ed indicazioni circa il livello di esposizione dei lavoratori e le misure preventive e protettive attuate.

Le Linee Guida tra l'altro precisano che i pannelli truciolati, MDF e compensati rientrano nell'ambito della valutazione dell'applicazione del D.Lgs. 66/00 per quanto concerne le polveri di legno duro, tranne i casi in cui vi sia adeguata certificazione del produttore che ne attesti la completa composizione con legni teneri.

Ne consegue che la gran maggioranza delle aziende del comparto legno in quanto utilizzatrici, anche parziali, di legni classificati come "duri" devono ottemperare a questi obblighi normativi.

Il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli

Ambienti di Lavoro (SPSAL) dell'ASL della provincia di Bergamo sta attuando un'indagine di verifica dell'applicazione delle Linee Guida in un campione di aziende del settore legno, attraverso ispezioni e controlli nei luoghi di lavoro. Gli scopi prefissi sono principalmente quelli di sensibilizzare il comparto al rischio da polveri di legno duro e di favorire l'adozione di efficaci sistemi di riduzione del rischio specifico anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria.

L'indagine, dopo una fase "sperimenta-

le" con sopralluoghi in 10 aziende del territorio provinciale è stata estesa, per l'anno 2005, ad altre 20 aziende del comparto ed è stata inserita, come azione specifica, nel Piano Attuativo Locale triennale "Tumori Professionali" della Regione Lombardia.

È in atto infine un progetto di "ricerca attiva" dei tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali di origine professionale, allo scopo di censire compiutamente questa neoplasia nel nostro territorio.

Dott. Massimo Caironi

Servizio P.S.A.L. dell'ASL di Bergamo

Nota dell'OPP

L'aspirazione senza ricircolo non è prevista specificatamente dalle leggi vigenti, essa è stata introdotta dalle "Linee Guida Regionali" a scopo precauzionale. Ad avviso dell'OPP le prescrizioni di legge che prevedono "sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedire la dispersione" e che stabiliscono che "qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro" possono essere ottemperate anche mediante un adeguato ricircolo parziale nel periodo invernale, a fronte di una documentata e verificabile gestione ottimale della pulizia e della manutenzione degli impianti di aspirazione e filtrazione ed una verifica analitica periodica delle reali condizioni di esposizione dei lavoratori, comprovante la condizione di non aggravio del rischio rispetto alla soluzione "senza ricircolo". L'OPP sta operando affinché a breve si pervenga ad una "condotta di comportamento" con l'ente di controllo che contemperi l'irrinunciabile tutela della salute dei lavoratori con le altrettanto importanti necessità di ottimizzazione energetica e ambientale.

Corsi per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Sono sempre aperte le iscrizioni ai corsi di base per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. I prossimi corsi cominceranno a novembre e a dicembre, ma altri sono già in programma per i primi mesi del 2006. I docenti sono esperti dell'ASL in materia di sicurezza. I corsi, di 32 ore, sono organizzati dalla Servizi Industriali srl a cui ci si può rivolgere per ricevere informazioni (tel. 035 212295).